SENTENZA DELLA CORTE
DEL 2 FEBBRAIO 1982 [1]

Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio

«Trasgressione — mancata attuazione di una direttiva relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri»

Causa 73/81

Massime

Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Trasgressione — Giustificazioni — Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)

Uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno onde giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.

Nella causa 73/81,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. René-Christian Béraud, in qualità d'agente, e con domicilio eletto presso il sig. Oreste Montalto, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

REGNO DEL BELGIO, rappresentato dal sig. Robert Hoebaer, direttore presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della collaborazione allo

1 — Lingua processuale: il francese.

sviluppo, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata del Belgio,

convenuto,

avente ad oggetto la dichiarazione di trasgressione degli obblighi imposti al Regno del Belgio dal Trattato, consistente nella mancata applicazione, entro il termine prescritto, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/440, relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 194 del 25 luglio 1975, pag. 34),

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: F. Capotorti
cancelliere: A. Van Houtte

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e il procedimento scritto

1. Fondata sugli artt. 100 e 235 del Trattato CEE, la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/440 tende a sopprimere le disparità fra le legislazioni degli Stati membri relative alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, che possono creare condizioni di concorrenza diseguali e incidere quindi direttamente sul funzionamento del mercato comune, nonché a realizzare, mediante una disciplina più ampia, uno degli scopi della

Comunità nel campo della tutela dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita.

A norma dell'art. 10 della direttiva, «gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione».

Essendo stata la direttiva notificata al Regno del Belgio il 18 giugno 1975, il termine è scaduto il 18 giugno 1977.

Orbene, a tale data le disposizioni di adeguamento del diritto nazionale non erano ancora state adottate dal Regno del Belgio; comunque, nessuna informazione in questo senso era pervenuta alla Commissione.

2. Con lettera 9 gennaio 1979 la Commissione invitava il Governo belga, a norma dell'art. 169, 1° comma del Trattato, a presentare le proprie osservazioni entro due mesi.

Con lettera 13 luglio 1979 la Rappresentanza permanente del Belgio, nell'informare la Commissione delle disposizioni belghe già esistenti nel campo della tutela della qualità delle acque, rilevava che l'applicazione della direttiva era ostacolata dall'incertezza persistente circa la precisa attribuzione delle competenze che sarebbe derivata dalla riforma delle strutture istituzionali del paese e adduceva il considerevole ritardo accumulato dal Parlamento che si era trovato per varie settimane nell'impossibilità di continuare i propri lavori.

Il 23 luglio 1979 la Commissione emetteva il parere motivato contemplato dall'art. 169, 1° comma, del Trattato. Questo parere dichiara «che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/440/CEE, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva». Trasmesso al Governo belga il 27 luglio 1979, il parere motivato lo invitava ad adempiere entro due mesi.

Il 1° agosto 1979 la Rappresentanza permanente del Belgio accusava ricevuta del parere motivato. Con lettera 14 novembre 1979 il Ministro della sanità pubblica e dell'ambiente del Belgio chiedeva una proroga di un anno per inserire la direttiva nell'ordinamento giuridico interno a causa della riforma delle istituzioni in corso la quale attribuiva, almeno in parte, competenza alle regioni in fatto di politica delle acque.

Constatando che, più di sedici mesi dopo quest'ultima lettera, le disposizioni di adeguamento del diritto nazionale alla direttiva non erano tuttora state adottate, la Commissione ha proposto il presente ricorso che è stato registrato nella cancelleria della Corte il 6 aprile 1981.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo messo in vigore entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/440, relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri, è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE;

2. condannare il convenuto alle spese.

Il *Regno del Belgio*, non ha formulato conclusioni.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

La *Commissione* sostiene che la natura vincolante delle direttive implica l'obbligo, per gli Stati membri, di rispettare i termini che esse stabiliscono per la messa in vigore delle disposizioni di adeguamento del diritto interno. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, in particolare le sentenze 52/75 (Racc. 1976, pag. 277), 10/76 (Racc. 1976, pag. 1359), 163/78 (Racc. 1979, pag. 771), 42 e 43/80 (non ancora pubblicate), l'osservanza delle disposizioni del Trattato o del diritto derivato non può dipendere dalle difficoltà causate dalla modifica della ripartizione delle competenze fra il potere centrale e le collettività regionali o locali. Il Trattato viene trasgredito da uno Stato membro, qualunque sia l'organo dello Stato i cui atti o le cui omissioni hanno portato all'inadempimento dell'obbligo. Nella fattispecie, la trasgressione del Belgio è confermata dalla mancanza di informazioni precise circa il termine entro il quale le autorità belghe saranno in grado di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione della direttiva.

Il *Governo belga* ammette che, secondo la giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare difficoltà interne onde giustificare l'inosservanza dei termini stabiliti per l'attuazione delle direttive. Esso rileva tuttavia che la situazione eccezionale di fronte alla quale esso si trova dovrebbe essere presa in considerazione dagli organi comunitari nella misura in cui la sua carenza è dovuta all'impossibilità di adottare nuove norme prima che gli organi amministrativi competenti, usciti dalla riforma delle istituzioni, siano in grado di funzionare.

IV — La fase orale

All'udienza del 12 novembre 1981, le parti hanno svolto difese orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 2 dicembre 1981.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 aprile 1981, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 189, 3° comma, del Trattato, omettendo di adottare, entro il termine stabilito, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/440, relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 194, pag. 34).

2 A norma dell'art. 10 della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due anni a partire dalla sua notifica, termine che nella fattispecie scadeva il 18 giugno 1977.

3 Il Governo belga non contesta di non aver adempiuto questo obbligo. Benché abbia chiesto alla Corte di «prendere atto che la direttiva di cui trattasi ha già costituito oggetto di provvedimenti d'attuazione parziali», dalle precisazioni che esso ha fatto in seguito si desume che i provvedimenti adottati non riguardano l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 75/440.

4 In sostanza il Governo belga giustifica la propria carenza col fatto che sono in corso importanti riforme istituzionali le quali, soprattutto nel campo della direttiva di cui trattasi, ripartiscono poteri e attribuzioni fra organi nazionali e regionali. Fino a che le nuove istituzioni non saranno in grado di esercitare i loro poteri, la direttiva non potrà essere attuata.

5 Benché possano spiegare la difficoltà di applicare la direttiva, queste circostanze non fanno venir meno la trasgressione addebitata al Regno del Belgio. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico

interno onde giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.

6 Va rilevato inoltre che, affinché si tenesse conto della situazione eccezionale addotta dal suo Governo, il Ministro belga della sanità pubblica e dell'ambiente, in risposta alla trasmissione del parere motivato di cui all'art. 169, 1° comma, del Trattato, il 14 novembre 1979 chiedeva alla Commissione di concedere al Regno del Belgio una proroga di un anno per l'adozione dei provvedimenti di diritto nazionale necessari per conformarsi alla direttiva, provvedimenti che avrebbero dovuto entrare in vigore nel giugno 1977, e che di fatto solo il 6 aprile 1981 la Commissione ha adito la Corte a norma dell'art. 169, 2° comma, del Trattato.

7 Va quindi dichiarato che, non adottando entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/440, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato.

Sulle spese

8 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° Non adottando entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/440, relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione

di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 194, pag. 34), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato.

2° Il convenuto è condannato alle spese.

Mertens de Wilmars Bosco Touffait

Due Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe

Koopmans Everling Chloros Grévisse

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 febbraio 1982.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione,
f.f. di presidente

G. Bosco

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE FRANCESCO CAPOTORTI

(vedasi causa 68/81, pag. 159)